

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PERSONALE SANITARIO

AVV. GIORGIO SACCO

AVV. GIOVANNA LONGHI



- Mascherine FFP2 E FFP3

(Art. 74, D.Lgs. 81/2008)



- Mascherine chirurgiche in commercio

(art. 34, comma 3, D.L. 9/2020)



- Guanti di lattice monouso e occhiali protettivi



MASCHERINE CHIRURGICHE, QUANDO SONO ADEGUATE

Art. 34, comma 3, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9

In relazione all'emergenza ed in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, **le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivo genericamente idoneo a proteggere gli operatori sanitari.**

Sono utilizzabili mascherine prive del marchio CE, che devono però essere state valutate come idonee da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

MASCHERINE CHIRURGICHE, QUANDO **NON** SONO ADEGUATE

Già con SARS-CoV nel 2003, l' Organizzazione Mondiale della Sanità rilevava problematiche sull'uso delle maschere chirurgiche per il personale sanitario o socio-sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato e indicava di indossare dispositivi di protezione individuali adeguati:

- **filtranti respiratori FFP2 (FFP3 per le procedure che generano aerosol);**
- **dispositivi di protezione facciale (visiere e/o occhiali);**
- **camice impermeabile a maniche lunghe;**
- **Guanti.**

DIRITTI DEL PERSONALE SANITARIO DEI REPARTI COVID-19 E IN CONTATTO CON MALATI COVID-19

Per questi lavoratori la mascherina chirurgica non può considerarsi un adeguato e sicuro mezzo di protezione, essendo utile e da utilizzare solo per il personale in servizio presso altri reparti, utilizzando percorsi differenti.

Il personale sanitario che non venga fornito dei mezzi di protezione indicati, non è nelle condizioni di svolgere il lavoro senza pericolo o con pericolo ridotto al minimo.

In ogni caso non è comunque possibile azzerare il rischio, anche con le corrette dotazioni.

Il personale sanitario non adeguatamente fornito di dispositivi **può resistere** ad un suo impiego che metta in pericolo non solo la sua salute ma anche quella di chi frequenta e che può causare **un grave danno risarcibile alla sua salute.**

(Si è certi tuttavia che nessun sanitario oggi si rifiuterebbe di svolgere la mansione richiesta, perché consapevole della necessità del suo lavoro)

TUTELA INAIL PER IL PERSONALE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO

Il personale sanitario e sociosanitario è da considerarsi esposto a **rischio specifico**.

Il contagio da Covid-19 è da considerarsi **infortunio sul lavoro**:

- Il sanitario ha diritto alla tutela INAIL;
- l'Azienda di appartenenza deve immediatamente denunciare l'infortunio all'INAIL.

La tutela assicurativa si estende anche a casi dove è difficile identificare le precise cause e modalità con cui è avvenuto il contagio in ambiente ospedaliero.

Se l'episodio che ha determinato il contagio non sia ricostruibile o non possa essere provato dal lavoratore, si presume che lo stesso si sia verificato durante il lavoro in ambiente ospedaliero, considerando anche come valido ogni altro indizio.

Salvo documentata evidenza contraria, si presume che tutte le infezioni da Covid-19 degli operatori sanitari e socio sanitari, diagnosticate mediante esecuzione del tampone, abbiano un nesso con l'attività lavorativa e pertanto debbano essere considerate infortuni sul lavoro.